



**Tribunale di Milano**  
**Sezione QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA**  
**“B”**

**VG 9509 /2025**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

dott. Amina Simonetti	Presidente
dott. Guendalina Pascale	Giudice relatore ed estensore
dott. Nicola Fascilla	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**premesse:**

- che il sig. *Parte\_1* ha adito l'intestato Tribunale con ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2485 co. 2 cc per ottenere una pronuncia di accertamento del verificarsi della causa di scioglimento della società *CP\_1* prevista dall'art. 2484 n. 3 cc e di conseguente nomina del liquidatore;
- che parte ricorrente ha dedotto di aver costituito la società sunnominata al 50% con la sig.ra *Persona\_1* e di esserne amministratore unitamente alla stessa;
- che il sig. *Pt\_1* a quindi affermato l'intervenuta insorgenza di un dissidio insanabile tra i soci amministratori, dissidio che ha comportato la mancata approvazione dei bilanci di esercizio 2023 e 2024 e finanche le dimissioni dalla carica di amministratore del medesimo ricorrente, attualmente asseritamente in *prorogatio*;
- che, a fronte di ciò, nella prospettazione del sig. *Pt\_1* l'altra socia l'avrebbe escluso, asseritamente illegittimamente, dalla società, ex art. 2466 cc, a seguito dell'affermato mancato versamento dei decimi di capitale sociale, che per contro sarebbe smentito non soltanto dalle risultanze dell'ultimo bilancio, che non espone alcun credito verso i soci per mancato conferimento, ma anche dall'intervenuto versamento salva ripetizione dell'importo all'uopo intimato;
- che non avendo l'assemblea deliberato sull'approvazione degli ultimi due bilanci, si è verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 3 cc;
- che la sig.ra *Persona\_1* ritualmente costituita nel presente procedimento, ha dedotto la mancanza in capo al ricorrente sia della qualità di amministratore della società, per avere egli rassegnato le dimissioni prima del deposito del ricorso, sia della qualità di socio, per essere stato attinto da una delibera di esclusione impugnata mediante arbitrato, con conseguente difetto di legittimazione attiva, ha negato la competenza dell'intestato Tribunale a decidere sul ricorso in considerazione della necessaria applicazione della clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale e ha in ogni caso contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso;
- che anche la società è intervenuta nel presente procedimento, aderendo all'impostazione difensiva della socia e AU;

**rilevato:**

- che la clausola compromissoria ha rilievo per quanto riguarda i procedimenti contenziosi, come riconosciuto anche dalla pronuncia dell'intestato Tribunale citata dalla resistente (v. sentenza 6.5.2025), mentre non può applicarsi alla materia della volontaria giurisdizione;
- che, per contro, deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, non essendo il ricorrente, sin dal momento del deposito del ricorso in data 7.8.25, né amministratore né socio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2485 co. 2 cc;
- che, infatti, dalla visura camerale in atti si evince che il sig. **Pt\_I** è stato escluso in data 21.7.25 dalla società, che è amministrata dalla sola socia **Per\_I** (v. visura sub doc. 3 resistente) a seguito delle dimissioni del ricorrente a norma dell'art. 15 dello statuto, il quale prescrive espressamente al co. 2 che gli amministratori devono essere soci e al co. 3 che gli stessi durano in carica a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoche;
- che la delibera di esclusione del sig. **Pt\_I** dalla società, pur impugnata per via arbitrale, non risulta sospesa, sicché allo stato è valida ed efficace;
- che, conseguentemente, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, non essendo il ricorrente né socio, né amministratore, né (pacificamente) sindaco della società;
- che non vi è provvedimento sulle spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione;

#### **PQM**

- dichiara l'inammissibilità del ricorso.
- Nulla sulle spese.
- Si comunichi.

Così deciso in Milano, in data 12.12.25

Il Presidente  
Dott.ssa Amina Simonetti